

B. Osimo, Traduzione giuridica e scienza della traduzione.....	1
Legge come consuetudine e legge come codice.....	1
Culturospecificità delle norme .....	2
Detto e non detto nella normativa .....	4
Ricadute traduttive.....	4
Il linguaggio giuridico tra terminologia settoriale e <i>realia</i> .....	5
Riferimenti bibliografici .....	6

## **B. Osimo, Traduzione giuridica e scienza della traduzione**

Un tempo si tendeva a fare una distinzione sommaria tra le traduzioni "tecniche" e quelle "letterarie", e con questo si riteneva di avere assolto ogni obbligo per quanto concerne la classificazione dei tipi di traduzione. Tale distinzione, nella letteratura impressionistica sulla traduzione, è reperibile abbastanza spesso anche in articoli e saggi relativamente recenti. Lûdskanov, d'altra parte, dimostra in modo alquanto preciso come qualsiasi processo traduttivo abbia natura creativa e come sia scientificamente improduttiva tale suddivisione: «la traduzione tra linguaggi naturali consiste in un insieme di trasformazioni creative che un traduttore umano effettua dai segni del messaggio iniziale a quelli di un altro linguaggio naturale, conservando un'informazione invariante rispetto a un sistema di riferimento dato» (Lûdskanov 2008: 55-56).

In quest'ottica, ogni tipo di traduzione – ivi compresa la traduzione giuridica – è un processo creativo con specificità determinate dal particolare contesto in cui si esplica nella società.

### **Legge come consuetudine e legge come codice**

La legge ha molto in comune con gli altri tipi di codice, compresi quelli linguistici. E con questi ha in comune la contraddizione di fondo, ossia il fatto che nasce come esigenza dal basso (comportamento consuetudinario), però attraversa una fase in cui è necessaria una "registrazione", una ufficializzazione delle sue regolarità, delle sue ricorrenze. Nello sviluppo del codice legislativo si

può ravvisare la struttura polisistemica che caratterizza tutte le forme di interazione culturale. All'interno di un gruppo – familiare o tribale – nascono consuetudini, ancorché soggette a cambiamento a seconda dell'epoca storica e delle persone che si avvicinano al potere. All'interno del sistema-tribù tale corpus di consuetudini è soggetto a evoluzione continua, grazie ai contributi dei singoli membri del gruppo e dei loro ruoli. Nel contempo, l'insieme del corpus consuetudinario riceve influenze esterne provenienti dagli altri gruppi tribali o sovratribali (invasioni, conquiste, zone d'influenza, aggregazioni politiche). Tali influenze sono potenzialmente sia oppostive (nel territorio A è permesso ciò che è vietato nel territorio B) sia omogenee (nell'area comprendente i territori A e B per consuetudine è permesso X). In entrambi i casi, ciò che è permesso/vietato nel territorio altrui (strettamente di confine o no) ha un'influenza diretta o indiretta, in positivo o in negativo sul territorio proprio.

Ovviamente, il Codice civile e il Codice penale (intesi come *corpora* legislativi scritti) stanno alla soggettiva interpretazione del concetto di «legge» del singolo comune cittadino – ossia al suo comportamento sociale civile – così come il codice scritto del linguaggio naturale (testi classici, manuali di grammatica, dizionari, libri sull'uso e l'abuso linguistico) stanno al discorso soggettivo del singolo cittadino. Sia nel caso del codice legislativo sia nel caso del codice linguistico c'è una dialettica sistemica individuale tra cultura propria (del singolo cittadino) e cultura altrui (del gruppo – nazionale, linguistico – di appartenenza) e una dialettica sistemica di gruppo tra cultura propria (del singolo gruppo nazionale, linguistico) e cultura altrui (dei gruppi delle altre nazioni, lingue, o entità sovranazionali, come per esempio l'UE, l'ONU o la comunità internazionale dei parlanti inglese come lingua franca).

## **Culturospecificità delle norme**

Discorso analogo a quello che si può fare sulle lingue è anche quello sulla culturospecificità dei codici legislativi. Per quanto sia ipotizzabile a livello teorico una 'legge perfetta' (come anche una 'lingua perfetta') adatta a tutto il genere umano, è chiaro che le singole culture hanno – spesso inconsapevolmente –

plasmato i propri codici, e che la dialettica sistemica individuale e di gruppo di cui parlavo sopra fa sì che il 'prodotto finito' (codice scritto) sia frutto dell'interazione tra la vita quotidiana propria e quella altrui all'interno della comunità che si autodefinisce pubblicando un codice scritto.

Ne consegue l'intraducibilità automatica degli elementi che formano il codice legislativo A negli elementi che formano il codice legislativo B. Anche all'interno di una stessa lingua, la differenza di codici legislativi fa sì che ciò che avviene nella vita giuridica di una comunità non possa essere **tradotto** nella vita giuridica di un'altra comunità, ma solo **riferito, trasportato, inserito come elemento altrui** nella cultura ricevente. Se, per esempio, l'apertura notturna/festiva dei supermercati può essere, nella società contemporanea, una conquista sia per i clienti (che possono decidere di dedicare alla spesa un'ora 'morta' della loro giornata, non necessariamente compresa nel classico antico orario di apertura di un negozio) sia per i lavoratori (che possono, per esempio, essere studenti-lavoratori e frequentare i corsi di studio in orari 'normalmente' coincidenti con quelli di apertura di un negozio, o avere una doppia attività di altro tipo), tale fenomeno sarebbe suonato come bieco sfruttamento e arretramento sociale nella stessa zona geografica un secolo prima, quando i sindacati dei lavoratori conquistavano a fatica la riduzione del tempo di lavoro fino a giungere alle 40 o 36 ore di orario settimanale. E un discorso simile si potrebbe fare per spiegare le differenze di ricezione della campagna sulla moratoria della pena di morte nei vari paesi del mondo, non solo a livello di governi, ma anche di popolazioni.

Esiste quindi una culturospecificità cronotopica delle norme, e lo stesso blocco dei licenziamenti che in un'epoca poteva essere uno strumento progressista (per evitare che venissero liquidati, licenziandoli, i leader sindacali e gli agitatori) in un'altra epoca può risultare uno strumento di conservazione (impedendo il corretto funzionamento dell'amministrazione a causa dell'impossibilità di licenziare chi non lavora).

## Detto e non detto nella normativa

Come in tutti i fenomeni culturospecifici – linguaggi naturali compresi – anche le regole sociali hanno una percentuale preponderante di non-detto, di implicito culturale. I codici scritti sono in realtà una piccola parte delle norme di condotta dei cittadini, poiché vi si specifica quali sono i comportamenti legittimi e quali quelli illegittimi, **ma solo nel novero dei comportamenti immaginabili**. Se però inseriamo in un contesto culturale una persona estranea a tale contesto – artificio classico sperimentato nella letteratura finzionale (nel romanzo illuminista) come espediente per mettere in ridicolo o in discussione alcuni aspetti della nostra cultura che diamo appunto per scontati – ci accorgiamo presto che molti dei suoi comportamenti non sono normati perché non sono previsti. Se poi estendiamo il concetto di «norma» anche alle convenzioni sociali, al *bon ton*, alla cosiddetta “buona educazione”, qui la percentuale di non-detto diventa altissima.

## Ricadute traduttive

Questo naturalmente ha enormi ricadute traduttive. Il problema della traducibilità per eccellenza è legato all'implicito culturale e al non-detto. Se l'antica impostazione lessicale della traduzione si occupava della quantità e della corrispondenza e della cosiddetta “equivalenza” delle parole, l'attuale impostazione semiotica culturologica ravvisa proprio nella differenza tra le culture il nodo chiave da sciogliere per esplicitare la strategia traduttiva. E intorno ai problemi di gestione dell'implicito culturale si gioca l'attualizzazione delle ideologie coinvolte nel processo traduttivo.

Rifacendosi a Lotman, a seconda che si preferisca assorbire in modo anonimo l'elemento culturale estraneo o che lo si voglia valorizzare in quanto tale all'interno della cultura propria, si può parlare di «appropriazione degli elementi altrui» *versus* «inserimento degli elementi altrui – in quanto tali – nel contesto proprio». A questa alternativa si può aggiungere la possibilità dell'universalizzazione, dell'atopizzazione, della delocalizzazione, della standardizzazione, dell'uniformazione a un'entità terza (né propria né della cultura e-

mittente). La prima possibilità è quella tipica della “traduzione coloniale”; la seconda è tipica della traduzione postcoloniale, e la terza potremmo chiamarla «globalizzante». In una traduzione dall’italiano all’inglese statunitense, «la Farnesina» può diventare «Department of State» (opzione colonizzante), può essere semplicemente trascritta senza traduzione o resa come «Ministero degli affari esteri» (in italiano; opzione di riconoscimento della cultura altrui), oppure può essere resa con la formula generica internazionalmente comprensibile e adattabile «Ministry of foreign affairs».

## **Il linguaggio giuridico tra terminologia settoriale e *realia***

Vlahov e Florin, nella loro esaustiva trattazione dei *realia* in traduzione, si soffermano a spiegare le differenze, a volte sottili, tra termini (settoriali) e *realia*. In campo giuridico, il confine tra queste due classi di parole viene varcato spesso. Le leggi, per loro stessa natura, sono *realia* (difficilmente esistono leggi “gemelle” in due Stati), ma nel contempo sono anche agglomerati complessi di termini tecnici settoriali (giuridici). L’espressione «la legge Biagi» è un concentrato di storia dell’Italia contemporanea (e in quanto tale è sicuramente un elemento di *realia* difficilmente traducibile; molto più semplice la sua resa in forma trascritta, con nota del traduttore), ma nello stesso tempo è anche un conglomerato di tecnicismi («lavoro interinale», «job on call», «staff leasing»).

La traduzione giuridica è quindi un “genere” a sé stante, caratterizzato da notevoli difficoltà tipiche sia della traduzione settoriale (terminologia) sia della traduzione narrativa e saggistica (i *realia* e l’implicito culturale, appunto). Con l’aggravante che spesso non è sufficiente conoscere il traduttore di un certo termine in un’altra lingua (per esempio l’inglese), in primo luogo perché il traduttore a volte non c’è (per il principio dell’anisomorfismo degli apparati legislativi), e in secondo luogo perché, se c’è, ce n’è uno per ciascuna delle culture nazionali in cui la lingua (per esempio inglese) è parlata, e spesso le varianti nazionali sono diversissime tra loro.

La traduzione giuridica, in quanto ambiente “estremo” per la messa alla prova delle strategie traduttive, è un ottimo terreno per sperimentare ed esem-

plificare tecniche traduttive utili per estensione anche ad àmbiti testuali meno complessi. Di conseguenza può dare contributi assai significativi allo sviluppo della scienza della traduzione nel suo complesso.

### **Riferimenti bibliografici**

EVEN-ZOHAR I. 1990 *Polysystem Studies*, in *Poetics Today*, 11, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, ISSN 0333-5372.

LÛDSKANOV A. 2008 *Verso una concezione semiotica della traduzione*, a cura di B. Osimo, Milano, Hoepli.

LOTMAN Û. 1985 *La semiosfera*, a cura di S. Salvestroni, Venezia, Marsilio, 1985. ISBN 88-317-4703-7. (*O semiosfere*, in *Izbrannyï stat'ï v trëh tïmah*, 1:11-24. Tallinn, Aleksandra, 1992.)

VLAHOV S., FLORIN S. 1986 *Neperovodimoe v perevode*, Moskvà, Vysšaâ škola.